

ASSENZA PARZIALE PER IMPROVVISI MALORI

Il caso non è normato dal CCNL Comparto Scuola.

Esiste un **Orientamento applicativo ARAN** per il Comparto Ministeri a cui di solito fanno riferimento le scuole nel caso di cui al quesito:

“Al riguardo le ipotesi previste sono due.

a) La giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale evenienza, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente.

b) Se, invece, il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare successivamente le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.”

Applicando tale parere alla Scuola:

- Se la certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa, la giornata non sarà considerata assenza per malattia. Il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il DSGA (se ATA) o con il Dirigente (se docente).
- Se il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità, concordandone i tempi e le modalità con il DSGA (se ATA). Il docente concorderà tale recupero con il Dirigente (le modalità potrebbero essere anche oggetto di contrattazione d’istituto).

Il parere ARAN è fondato su una sentenza della Cassazione (06/02/1988 n.1290):

“... salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata **non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa ...**”

In conclusione, nel caso di malattia coincidente con la giornata di parziale prestazione lavorativa e in presenza di certificato che ha diagnosticato uno stato morboso il lavoratore è da considerare in malattia e di conseguenza non dovrà rendere nessuna ora, anzi dovrà recuperare quelle prestate.

Solo se **non si tratta di malattia**, cioè nel caso in cui il dipendente debba assentarsi per un’avvenuta indisposizione che non necessariamente darà poi seguito ad uno stato morboso, il personale può fruire dei permessi per motivi personali o dei permessi brevi soggetti a recupero.